

Il Mondo del Cavaliere

RIVISTA INTERNAZIONALE SUGLI ORDINI CAVALLERESCHI



COMMISSIONE INTERNAZIONALE PERMANENTE PER LO STUDIO DEGLI ORDINI CAVALLERESCHI

ASSOCIAZIONE INSIGNITI ONORIFICENZE CAVALLERESCHE

ASSOCIAZIONE INSIGNITI ONORIFICENZE CAVALLERESCHE

La quota associativa fissata per il 2015, comprensiva dei 4 numeri annuali della rivista *Il Mondo del Cavaliere* e dei 2 notiziari semestrali *AIOC* è di Euro 35,00 (trentacinque) per i residenti all'estero Euro 40,00 (quaranta) che possono essere versati sul C/C postale n° 19936582 intestato:

Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche
Casella Postale, numero 932
40100 Bologna

IBAN: IT89F0760102400000019936582
BIC: BPPIITRRXXX.

A seguito della delibera adottata dall'Assemblea dell'Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche del 4 aprile 2014 è stato stabilito che i Soci che versano quale importo associativo 2015 la somma di Euro 525,00 (cinquecentoventicinque) sono iscritti quali Soci Fondatori.

I Soci dell'Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche hanno diritto ad un servizio telefonico gratuito di consulenza sulla materia cavalleresca telefonando dalle 18 alle 19, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, ai numeri: 051.271124 - 0549.900323 oppure 388.0010099. In caso di assenza è possibile lasciare un messaggio in segreteria indicando esattamente nome, cognome, numero telefonico e motivo della telefonata, in modo da poter essere richiamati e ricevere ugualmente risposta.

TITOLI ACCADEMICI, CAVALLERESCHI, NOBILIARI E PREDICATI - La Direzione della rivista *Il Mondo del Cavaliere* rende noto che, non essendo proprio compito entrare in merito alla validità giuridica di titoli accademici, cavallereschi o nobiliari, i nominativi sono pubblicati negli Studi oppure nelle rubriche: Associazioni, Ordini Cavallereschi, Cronaca e Recensioni così come ricevuti, senza attribuire ad essi alcun valore o entrare nel merito, ma generalmente così come vengono indicati sui certificati di stato civile del Paese dove gli interessati godono la cittadinanza. Si pubblicano anche concessioni o promozioni relative a Decorazioni od Ordini Cavallereschi autorizzabili nella Repubblica Italiana in base alla legge 3 marzo 1951, numero 178. Si rendono note le nomine e gli avanzamenti di grado delle Forze Armate (o assimilabili), e quei riconoscimenti provenienti direttamente dalle Autorità della Repubblica Italiana o dei Paesi riconosciuti dal Governo Italiano. Si vuole precisare che il nostro scopo è quello di sforzarci per presentare scientificamente ai lettori il numero più elevato di studi o notizie sulle scienze documentarie della storia, effettuando sempre il più rigoroso controllo delle informazioni rese disponibili; tuttavia siamo obbligati talvolta a editare notizie e studi che contengono trattamenti, titolature nobiliari e predicati o titoli cavallereschi, che possono non essere accettati come validi dalle organizzazioni che editano *Il Mondo del Cavaliere*, che fondano il loro lavoro esclusivamente sul serio rigore scientifico. Purtroppo dobbiamo talvolta trovare soluzioni di opportunità che oltrepassano i nostri postulati, ad esempio non eliminando da un documento riportato una titolatura o un trattamento impropri. Vogliamo ricordare che la Repubblica Italiana non riconosce i titoli nobiliari, ed aggiungiamo che la Corte costituzionale con sentenza n. 101 del 26 giugno 1967 ha dichiarato incostituzionale tutta la legislazione nobiliare emanata durante il Regno d'Italia (che era il successore degli Stati Preunitari), ragione per cui considerando anche l'introduzione della legge sul divorzio (legge n. 898/1970) e quella della riforma del diritto di famiglia (legge n. 151/1975) non sarebbe certa nessuna attribuzione in ambito nobiliare e noi ci atteniamo a questi dettami ritenendoli validi. Poiché solo il sovrano sul trono o l'autorità statale dove è contemplata la legislazione nobiliare possono concedere e riconoscere onori, dignità e titoli di natura nobiliare, tutti gli altri provvedimenti per noi sono privi di qualunque efficacia o valore ad esclusione di quello morale nell'ambito privato. Quando perciò pubblichiamo studi riferiti a documenti conservati in archivi pubblici ci tocca accettare quanto in essi indicato, pur sapendo che le attribuzioni possono essere prive del diritto, inesatte, o, peggio ancora, provenienti da falsificazioni antiche o recenti. Anche nel caso di eventuali dispute dinastiche all'interno di Case già Sovrane, mantenendoci al di sopra delle parti, attribuiamo titolature e trattamenti così come pervengono, senza entrare nel merito.

Sommario



In 1° di copertina:
S.M. Tupou VI re di Tonga.

In 4° di copertina:
Stemma della Commissione Internazionale permanente per lo studio degli Ordini Cavallereschi.



Successione dinastica, abdicazione e rinuncia fuori dal trono nel XXI secolo. 67

A. Lembo
La documentazione archivistica del Fondo Alberto Lembo: il "Gruppo di lavoro informale sulle onorificenze" attivato presso il Cerimoniale diplomatico della Repubblica. 71

F. Atanasio
Umberto II e la Santa Sindone. 77

F. Maiore
Corrado Confalonieri il Cavaliere che scelse di servire Dio. 81

P.F. degli Uberti
Tupou VI incoronato ventitreesimo re di Tonga. 82

M. Horak
L'edizione 2015 del Ballo dei Cento e non più Cento. 83

Cronaca ed eventi. 85

OPINIONI DEGLI ARTICOLI - La Direzione della rivista *Il Mondo del Cavaliere* rende noto che i pareri e le opinioni espresse nei lavori che pubblica rappresentano l'esclusivo pensiero dei loro autori, senza per questo aderire ad esso. Per questa ragione declina tutte le responsabilità sulle affermazioni contenute negli articoli, come pure rende noto che i collaboratori, per il solo fatto di scrivere sulla rivista, non si devono sentire identificati con le opinioni espresse nell'EDITORIALE.

In questa pubblicazione di carattere scientifico articoli, note e recensioni vengono pubblicati gratuitamente.

Gli articoli, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

Il Mondo del Cavaliere

Rivista Internazionale sugli Ordini Cavallereschi
è l'organo ufficiale della *Commissione Internazionale permanente per lo studio degli Ordini Cavallereschi*, ed anche il bollettino del Consiglio Direttivo e rivista dell'*Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche - AIOC*.

Direttore Responsabile: Pier Felice degli Uberti
Segretario di Redazione: Maria Loredana Pinotti

Quota d'iscrizione in qualità di Socio dell'A.I.O.C. 2015, comprensiva dei 4 numeri della rivista *Il Mondo del Cavaliere* e dei 2 Notiziari semestrali *AIOC*: Euro 35,00 (residenti estero Euro 40,00).

Solo Abbonamento 2015: Euro 40,00.

Numero singolo od arretrato: Euro 12,00.

Tutta la corrispondenza deve essere inviata a:

Il Mondo del Cavaliere - c/c AIOC
Casella Postale, 932 - 40100 Bologna

Tel. 0549.900323 - Tel./Fax 051.271124 Cell. 388.0010099

Successione dinastica, abdicazione e rinuncia fuori dal trono nel XXI secolo

Lo studio del diritto dinastico è chiaro e non si presta a dubbi interpretativi solo all'interno delle dinastie¹ che ancora oggi siedono sul trono e dove la legge in vigore stabilisce le leggi di successione dinastica²; per quanto riguarda invece i discendenti di dinastie che non regnano più sui loro Paesi man mano che si allontana il tempo della perdita del trono col conseguente mutare dei costumi e della società, più difficile diventa l'interpretazione delle leggi dinastiche. Su tali leggi già dalla seconda metà del secolo XIX si sono versati fiumi d'inchiostro che non hanno portato a soluzioni unanimemente accettate, pertanto oggi equivale a discutere di cose inutili, perdendo del tempo che sarebbe meglio utilizzare per cose più utili a causa dell'ovvietà di svariati motivi che si possono sintetizzare così:

- l'inesistenza del contendere quale l'inesistenza del trono e della dignità sovrana;

- l'opportunità politica stabilita da autorità statali³ o religiose, da dinastie ancora sul trono, o da discendenti di famiglie già sovrane che mantengono rapporti con i discendenti della dinastia;

- l'accordo familiare che accetta un suo capo all'interno della famiglia. Oggi la quasi totalità dei discendenti di dinastie già sovrane - gli unici che hanno titolo ad occuparsi della propria famiglia - sceglie di dimenticare le proprie leggi dinastiche imitando quanto avvenne nel 1995 in Spagna con la prammatica sanzione del 1776.

Ad eccezione dell'*International commission for orders of chivalry* -

*ICOC*⁴ che raccoglie i maggiori studiosi del mondo sulla materia cavalleresca-premiale, esperti anche di diritto nobiliare riferito alle dinastie non più sul trono, i cui studi e pareri sono adottati anche da Stati per determinare il diritto residuale che compete a queste Case già sovrane, tutte le eventuali interpretazioni che di volta in volta vengono sostenute da privati hanno solo il rilievo dovuto agli studi autoreferenziali.



Ferdinando Maria e Chantal di Borbone delle Due Sicilie

¹ L'insieme dei sovrani di una medesima famiglia, anche di rami diversi, succedentisi in uno stesso paese o in paesi diversi.

² Si definisce legge di successione dinastica il complesso di norme che regolano famiglie reali o dinastie in merito alla successione al trono e all'appartenenza alla dinastia stessa, dalla quale deriva il diritto a uno specifico rango, titolo e trattamento, e, conseguentemente, l'idoneità a ricoprire determinate cariche dello Stato, come nel caso della reggenza. Tale complesso di norme rientra nell'ambito del diritto dinastico e di quello pubblico e si distingue dalla successione civile, regolamentata dal diritto civile. Le norme di successione dinastica stabiliscono i requisiti per la titolarità dei diritti di accesso al trono: esse normalmente distinguono una linea reale o principesca all'interno della quale si trasmette la corona. Le norme di successione hanno come principale finalità quella di facilitare la trasmissione della corona in modo da evitare dispute per la conquista del potere; per questo motivo esse, normalmente, prevedono dei meccanismi automatici, senza che vi sia bisogno di una preventiva designazione da parte del sovrano "uscente" o di altro organo. Le leggi di successione non hanno per oggetto lo Stato, bensì la dinastia che ha giurisdizione sovrana sullo Stato.

³ La Repubblica italiana autorizza all'uso come ordini non nazionali (l. 3-03-1951 n. 178) gli ordini cavallereschi preunitari grazie all'ottimo lavoro di studio sulla materia dell'on. Alberto Lembo presidente del "Gruppo informale sulle onorificenze attivato presso il cerimoniale diplomatico del Ministero degli esteri".

⁴ La Commissione internazionale per lo studio degli ordini cavallereschi - ICOC fu fondata nel 1960 al V Congresso internazionale di scienze genealogica ed araldica dove nel rapporto della Commissione per l'araldica di Stato - al punto 4° "furono ricordate le decisioni del III Congresso di Madrid (1955) relative alle condizioni giuridiche e storiche alle quali devono rispondere gli Ordini di Cavalleria indipendenti, sia dinastici che familiari e fu raccomandata a tal scopo la preparazione di un elenco, almeno provvisorio, di detti Ordini al fine che siano sottoposti all'esame ed all'approvazione del prossimo Congresso". Poi nel 1962 con il VI Congresso internazionale, che si svolse ad Edimburgo, durante la lettura del rapporto della Commissione sui principi implicati nel valutare la validità degli Ordini di cavalleria, questi vennero accettati dal Congresso ed in aggiunta, su mozione di Paul Adam, presidente dell'Académie Internationale d'Héraldique - AIH, fu all'unanimità deciso in sessione plenaria che la Commissione internazionale (composta dalle alte personalità del Congresso e da eminenti esperti nel campo della cavalleria, della legislazione nobiliare e dell'araldica) sarebbe divenuta un corpo autonomo permanente nei seguenti termini: "dopo aver espresso il proprio apprezzamento per il lavoro della Commissione per gli Ordini di Cavalleria e del suo Presidente Barone Monti della Corte, il Congresso ritiene opportuno che, pienamente autonoma, la Commissione stessa prosegua in futuro i suoi lavori con carattere permanente, applicando, nella pienezza della propria responsabilità, i principi sviluppati nel rapporto presentato al Congresso", divenendo così per la sua importanza l'unico esempio di commissione non sciolta al termine del congresso, destinata a rinnovarsi per lavorare all'infinito.

I matrimoni ipogamici

I matrimoni ipogamici possono essere diseguali autorizzati, morganatici e non autorizzati. Fra i matrimoni ipogamici ma che rientrano nella categoria delle nozze principesche, in quanto contratti con famiglie della più alta aristocrazia, vi è ad esempio quello fra Ferdinando di Savoia-Genova, duca di Genova (1884-1963) e Maria Luisa Alliaga Gandolfi dei conti di Ricaldone (1899-1987) e quello fra Amedeo di Savoia Aosta, duca d'Aosta (1943) e Silvia Paternò di Spedalotto (1953). All'inizio degli anni Ottanta - in una società molto diversa dell'attuale - quando per la prima volta mi stavo addentrando in questo inutile disquisire il mio modo di pensare era ligio alle leggi dinastiche ed ero intransigente nell'interpretazione dei principi; in quegli anni non era ancora dimenticata in Spagna la prammatica sanzione di Carlo III del 1776⁵, e gli Asburgo Lorena in caso di matrimonio non uguale assumevano il titolo di conte von Habsburg e così via. Bisogna puntualizzare però che già precedentemente c'erano stati casi di matrimoni che, benché contratti fuori dalle leggi dinastiche o non subito riconosciuti dal capo della casa, in seguito erano stati considerati validi; come il matrimonio⁶ contratto nel 1927 da *Saverio di Borbone Parma* (1889-1977) con *Maddalena di Borbone-Busset* (1898-1984), un ramo dei Borbone, che solo nel 1961 Roberto Ugo di Borbone Parma, duca di Parma (1909-1974), riconobbe come valido; così pure il matrimonio fra *Ferdinando Maria di Borbone Due Sicilie* (1926-2008) e *Chantal de Chevron-Villette* (1925-2005), non fu riconosciuto uguale da Ferdinando Pio, duca di Calabria (1869-1960), che non concesse il trattamento di "altezza reale" e neppure l'Ordine Costantiniano, ma nel 1960 don Ranieri, duca di Castro (1983-1973) immediatamente nell'assumere il titolo di capo della casa concesse alla nuora il trattamento di "altezza reale" e la gran croce di giustizia costantiniana. Ricordiamo che la modifica di una legge di successione implica la violazione dell'antica legittimità, instaurandone una nuova e causando una serie di dispute connesse alla negazione di diritti acquisiti; è per questo che tale operazione deve avvenire il più possibile in modo condiviso e con il consenso di tutti i principi ammessi alla successione.

Dispute dinastiche

Proprio l'inesistenza del trono perso ormai da oltre 150 anni e quindi l'inesistenza di una autorità certa che possa imporre l'osservanza della legge dinastica in vigore al momento della caduta del potere ha fatto nascere dispute all'interno dei discendenti delle dinastie che regnarono sul territorio italiano (e non solo) quali quelle che oggi riguardano i Savoia, gli Asburgo-Lorena di Toscana e i Borbone delle Due Sicilie.

Savoia

La successione dinastica in Casa Savoia è regolamentata da una serie di norme contenute in una pluralità di atti quali: lo Statuto Albertino del 1848, il Codice Civile del 1942 (artt. 92, 105 e 114). I matrimoni dei principi di Casa Savoia avvengono rigorosamente tra pari; il principe che sta per sposarsi deve obbligatoriamente ricevere l'assenso al matrimonio dal capo della casa, pena la perdita di tutti i diritti di successione. Nel caso di nozze fra principi che non siano state autorizzate, il capo della casa potrà decidere le sanzioni caso per caso; invece, nel caso di mancato assenso a un matrimonio diseguale, è prevista la decadenza automatica del principe contraente matrimonio e l'esclusione da qualsiasi titolo e diritto di successione per sé e per la sua discendenza. Tuttavia, in casi eccezionali, il capo della casa può autorizzare un matrimonio diseguale con il proprio assenso, considerandolo matrimonio dinastico, allo stesso modo un matrimonio può essere dichiarato morganatico: in tal caso il principe contraente matrimonio diseguale mantiene i propri diritti, ma non li trasmette né alla consorte, né alla discendenza. Durante il Regno tutte le norme erano facilmente rese esecutive per l'autorità del sovrano. Oggi come ben si può intendere la causa della disputa fra Vittorio Emanuele, principe di Napoli (1937), discendente dell'ultimo re e Amedeo, duca d'Aosta (1943), discendente da Vittorio Emanuele II (1820-1878) è il matrimonio di Vittorio Emanuele, con Marina Ricolfi Doria (1935), che sebbene non abbia avuto l'autorizzazione di Umberto II (1904-1983), allo stesso modo non ha subito il disconoscimento dovuto ad un matrimonio diseguale. Del resto Vittorio Emanuele di Savoia, ha dovuto lasciare l'Italia per l'esilio nella sua qualità di principe reale ereditario, titolo che solo il parlamento italiano (quello del regno d'Italia) avrebbe potuto revocare e - sebbene irrilevante - la Repubblica italiana identifica Vittorio Emanuele come il titolare della dinastia che regnò sull'Italia.

⁵ Esclude dalla successione chi contrae matrimonio con coniuge non di sangue reale.

⁶ Il fratellastro di Saverio, il principe Elia di Borbone-Parma, reggente per il proprio fratello minorato il duca Enrico di Borbone-Parma non riconobbe l'unione come dinastica, e quindi valida, per quanto riguardava la successione al trono ducale di Parma.



Vittorio Emanuele di Savoia

Asburgo-Lorena di Toscana

Con la Terza Guerra d'Indipendenza (1866), l'impero austriaco dovette riconoscere il regno d'Italia, riconoscendo così Ferdinando IV (1835-1908) come legittimo granduca di Toscana. Ciò tolse ogni possibilità a Ferdinando di rientrare in possesso del granducato, facendolo ritirare a vita privata senza più fare politica. Ferdinando IV dopo il 1859 concesse alcuni titoli di nobiltà, e gli ordini facenti parte del patrimonio premiale della dinastia, ma anche dopo di lui lo fece il figlio Giuseppe Ferdinando (1872-1942)⁷, nonostante che l'imperatore Francesco Giuseppe I (1830-1916) avesse proibito, dopo la morte del granduca Ferdinando IV, di portare - per motivi politici di opportunità - il titolo di granduca di Toscana limitandosi a quello di arciduca d'Austria⁸, spettante come membro della casa d'Asburgo⁹; non esistendo una autorità statale che possa stabilire chiaramente delle norme, di fatto tutti gli Asburgo-Lorena di Toscana riconoscono Sigismondo d'Asburgo-Lorena di Toscana, granduca titolare di Toscana (1966), quale capo della casa granducale di Toscana.

Anche in questo caso la Repubblica italiana, oggi stato successorio del granducato di Toscana, identifica in Sigismondo il titolare del diritto storico. Per approfondire l'argomento rimando agli articoli dell'on. Alberto Lembo su *Nobiltà*¹⁰ e *Il Mondo del Cavaliere*¹¹.



Sigismondo d'Asburgo-Lorena di Toscana

Borbone delle Due Sicilie

Dal 7 gennaio 1960, data della morte di Ferdinando Pio di Borbone-Due Sicilie, duca di Calabria, ultimo



Da sin., Pedro, duca di Noto e Carlo, duca di Castro

capo della casa universalmente riconosciuto, il titolo di Capo della Casa è stato conteso; da allora iniziò una disputa portata avanti da esponenti dell'una e dell'altra parte, mossi assai spesso da interessi personali più forti di quelli propri della Real Casa della Due Sicilie; purtroppo con il passare degli anni le polemiche si accentuarono facendosi sempre più aspre a causa dell'emergere di nuovi sostenitori che trovavano in quella disputa la fonte e l'alimento di una certa forma di "potere", spesso dimenticando gli interessi dei discendenti della dinastia. Finalmente in occasione della beatificazione di Maria Cristina regina delle Due Sicilie a Napoli, il 25 gennaio 2014, è stato firmato l'atto di conciliazione e pace familiare

tra i due rami (quello spagnolo e quello francese) della Famiglia Borbone delle Due Sicilie, rappresentati dal principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, duca di Castro (1963) e dal principe Pedro di Borbone delle Due Sicilie, duca di Noto (1968); e questa è la ragione per cui non riscriverò i punti a favore o contrari dell'uno e dell'altro ramo; rimandando per approfondire l'argomento al mio articolo, *Note sulla conciliazione nella Real Casa di Borbone delle Due Sicilie dopo la disputa dal 1960 al 2014*, in *Nobiltà*, marzo-aprile 2014, n. 119, pp. 181-206. In questo caso ci troviamo davanti a due capi di famiglia entrambi riconosciuti all'interno della famiglia, e la Repubblica italiana, oggi stato successorio del regno delle Due Sicilie, inabile a giudicare il miglior diritto, si limita ad identificare sia l'infante don Carlos, duca di Calabria (1938) che il principe Carlo, duca di Castro come i titolari del diritto storico.

⁷ E ancora il 24 marzo 1972 l'Arciduca Goffredo, figlio dell'Arciduca Pietro Ferdinando e nipote di Ferdinando IV, concesse a Giorgio Cuccentrotoli il titolo di conte con il predicato di Monteloro (n.d.r.); V. anche: CLERICI, *I Granduchi di Toscana in esilio*, in RA, 1968.

⁸ V. SILVA TAROUCA nell'*Adler*, Vienna, 1954, p. 165.

⁹ V. *Almanach de Gotha*, 1910 e seguenti.

¹⁰ ALBERTO LEMBO, *La titolarità del Granducato di Toscana*, in *Nobiltà*, n. 125, marzo-aprile 2015, pp. 239-250.

¹¹ ALBERTO LEMBO, *Vita e legittimità dell'Ordine del Merito di S. Giuseppe*, in *Il Mondo del Cavaliere*, n. 58, aprile-giugno 2015, pp. 39-45.

Abdicazioni e rinunce per opportunità politica

L'abdicazione è l'abbandono volontario del potere da parte di un sovrano. La parola si usa in caso di rinuncia al trono compiuta da un monarca, e rappresenta un atto apparentemente irrevocabile ma che in qualche caso è stato reso nullo; ad esempio mi riferisco a Filippo V di Spagna (1683-1746) che abdicò in favore del figlio Luigi nel 1724, ma la morte prematura di quest'ultimo per malattia qualche mese dopo lo costrinse a risalire sul trono. Le rinunce dinastiche per la loro complessità meritano uno studio a parte, del resto già realizzato secondo varie sfaccettature da vari esperti, ma mi permetto di citare solo due casi dove è evidente l'opportunità politica e che non rimasero tali in quanto i protagonisti tornarono sui loro passi. Il più famoso è senza ombra di dubbio quello di Ottone d'Austria (1912-2011) che rinunciò a pretese formali nel 1961, al fine di poter rientrare nel 1966 in Austria (Paese che costituisce solamente una piccola parte dell'impero di cui era l'erede).

In un'intervista del 2007, in occasione del suo 95° genetliaco, Ottone commentò così quel momento: «*Fu una vera infamia, come vorrei non aver mai siglato quel documento! Dopo le rinunce mi chiesero di astenermi dalla politica, ma dopo aver provato l'oppio della politica è impossibile farne a meno*». Dopo la firma dell'atto, a ogni modo, la corte amministrativa austriaca il 24 maggio 1963 revocò il bando che vietava a Ottone di rientrare, fatto che avvenne comunque solo nel 1966 quando Ottone ottenne il passaporto e il visto dal governo austriaco per il suo rientro. È certo che nessun membro della famiglia imperiale d'Austria e reale d'Ungheria considerò il documento valido, tanto meno la Santa Sede e le dinastie che avevano rapporti. Ricordo il funerale a cui partecipai a Vienna il 16 luglio 2011 dove gli furono tributati gli onori dovutigli come *kronprinz*. Ottone poi nel gennaio del 2007 rinunciò al suo status di capo della casa d'Austria-Ungheria affidandone il ruolo al figlio primogenito Carlo (1961), che fra l'altro rappresenta per noi italiani l'identificazione col titolare del diritto storico al regno del Lombardo-Veneto. L'altro caso è singolare ed è la richiesta della cittadinanza spagnola per naturalizzazione avanzata da Carlo Ugo di Borbone-Parma (1930-2010), pretendente politico carlista conosciuto come Carlos VIII Hugo, che abbandonò le sue pretese carliste nel 1979 e divenne un cittadino spagnolo l'anno successivo, come Carlos-Hugo de Borbón-Parma y Borbón, per decreto reale di Juan Carlos I (1938) con il trattamento di "Exc.mo Sr.". A tutti è chiaro che con la richiesta della cittadinanza spagnola si proclamava suddito e riconosceva come sovrano Juan Carlos. Tuttavia il 28 settembre 2003 ad Arbonne in Francia Carlo Ugo riaffermò le sue pretese carliste, assunse per se il titolo di conte di Montemolin e disse che avrebbe dato ai suoi tre figli titoli carlisti. È evidente che si era trattato di una rinuncia politica al fine di ottenere il beneficio della naturalizzazione spagnola, e anche in questo caso nessuno della famiglia - ad eccezione del fratello Sisto Enrico (1940) - ha messo in discussione la ripresa della pretesione, e neppure tutte le dinastie che hanno avuto rapporto con la dinastia carlista hanno mutato parere, come del resto i suoi partigiani. I discendenti di Carlos VIII Hugo ormai ignorano da tempo la prammatica sanzione di Carlo III del 1776 che fu uno dei chiari baluardi delle rivendicazioni carliste del passato. L'attuale pretendente carlista Carlos Javier II (1970) è anche il capo della real casa ducale di Parma, e anche in questo caso la Repubblica italiana, oggi stato successorio del ducato di Parma, Piacenza e Stati Annessi, identifica in Carlo Saverio il titolare del diritto storico.

Con questi brevi spunti che approfondirò in altra pubblicazione, ritengo che oggi nella nostra società i vari capi di case già sovrane rappresentano l'idea di un mondo che non esiste più, e che non può tornare nella forma del passato, ma che mantiene una sua residualità onorifica come stabilisce chiaramente l'*International commission for orders of chivalry - ICOC*, accettata anche dalla Repubblica italiana, che merita certo di essere tramandata, e che incarna l'idea del passato storico di un governo nel bene o nel male di tanti Paesi del nostro mondo. Peccato però che questi discendenti di sovrani del passato salvo pochissime eccezioni quali proprio quella di Ottone d'Austria (ed i suoi figli), o di Carlo Hugo di Borbone-Parma (ed i suoi figli), non abbiano tentato di realizzare qualcosa di concreto per riaffermare nel mondo politico l'ideale che incarnano.



Sopra, da sin., Benedetto XVI, Carlo, Regina e Ottone d'Austria-Ungheria. In basso, Carlo Saverio, Giacomo Bernardo e Carlo Ugo di Borbone Parma



Con questi brevi spunti che approfondirò in altra pubblicazione, ritengo che oggi nella nostra società i vari capi di case già sovrane rappresentano l'idea di un mondo che non esiste più, e che non può tornare nella forma del passato, ma che mantiene una sua residualità onorifica come stabilisce chiaramente l'*International commission for orders of chivalry - ICOC*, accettata anche dalla Repubblica italiana, che merita certo di essere tramandata, e che incarna l'idea del passato storico di un governo nel bene o nel male di tanti Paesi del nostro mondo. Peccato però che questi discendenti di sovrani del passato salvo pochissime eccezioni quali proprio quella di Ottone d'Austria (ed i suoi figli), o di Carlo Hugo di Borbone-Parma (ed i suoi figli), non abbiano tentato di realizzare qualcosa di concreto per riaffermare nel mondo politico l'ideale che incarnano.